I Jolly in pillole

Una legge "radicalmente oscura" è incompatibile con la Costituzione

Corte costituzionale- Sentenza n. 110/2023





Comunicato del 5 giugno 2023 della Corte Costituzionale

Leggi "irrimediabilmente oscure", che determinano una "intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta", sono in contrasto con il principio di ragionevolezza fondato sull'art. 3 della Costituzione.

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 110 del 2023, con cui, in accoglimento del ricorso del Governo, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una disposizione in materia edilizia contenuta in una legge della Regione Molise.

La norma in questione stabiliva l'ammissibilità di non meglio precisati "interventi" all'interno di "fasce di rispetto" contenute nelle "aree di piano", senza precisare a quali piani facesse riferimento.

L'ammissibilità di tali interventi, d'altra parte, era prevista "previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto": espressione giudicata incomprensibile dalla Corte, anche a fronte della circostanza che la Regione aveva assegnato all'acronimo "V.A." due significati diversi ("valutazione ambientale" e "verifica di ammissibilità") nelle proprie stesse difese.

Infine, la disposizione in questione non si inseriva in alcuna legge preesistente, restando per così dire "sospesa nel vuoto": ciò che rendeva impossibile lo stesso tentativo di interpretare i suoi requisiti alla luce dello specifico contesto normativo di riferimento.

Comunicato del 5 giugno 2023 della Corte Costituzionale

Dopo aver richiamato, in particolare, le proprie precedenti sentenze in materia di sufficiente precisione delle norme penali e delle leggi che impongono limiti ai diritti fondamentali della persona, la Corte ha osservato che anche rispetto alle disposizioni che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini "ciascun consociato ha un'ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela".

D'altra parte, ha proseguito la Corte, "una norma radicalmente oscura vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei poteri; e crea inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost."

La Corte ha sottolineato che anche in altri ordinamenti a noi affini, come la Francia e la Germania, leggi radicalmente oscure sono da tempo considerate costituzionalmente illegittime, in quanto in contrasto con gli standard minimi di legalità propri di uno Stato di diritto. Alla luce di questi criteri, la Corte ha concluso nel senso della illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata, che non era in grado di fornire "alcun affidabile criterio guida alla pubblica amministrazione nella valutazione se assentire o meno un dato intervento richiesto dal privato", e rendeva arduo al privato "lo stesso esercizio del proprio diritto di difesa in giudizio contro l'eventuale provvedimento negativo della pubblica amministrazione, proprio in ragione dell'indeterminatezza dei presupposti della legge che dovrebbe assicurargli tutela contro l'uso arbitrario della discrezionalità amministrativa"



Keywords

- 1. Questione di legittimità costituzionale
- 2. Ricorso in via incidentale
- **3.** Ricorso in via principale
- 4. Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni
- 5. Parametri costituzionali
- **6.** La legge come atto linguistico e comunicativo
- 7. Criteri interpretazione giuridica
- **8.** Principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)
- **9.** Diritto di difesa (art. 24 Cost.)
- 10. Uso arbitrario della discrezionalità amministrativa

1. Questione di legittimità costituzionale



La questione di legittimità costituzionale su un atto legislativo può essere sollevata attraverso:

- un ricorso in via incidentale
- un ricorso in via principale.

2. Ricorso in via incidentale



Si ha ricorso in via incidentale quando la questione di legittimità costituzionale sorge innanzi ad una autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento giudiziario.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata da una delle parti o dal giudice dinanzi al quale pende il giudizio.

Le parti non possono adire direttamente la Corte costituzionale, ma devono presentare una istanza al giudice della causa che, valutata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del giudizio di costituzionalità (rilevanza della questione per la risoluzione del giudizio in corso e la sua non manifesta infondatezza), provvederà alla sospensione del giudizio e alla remissione della questione alla Corte costituzionale.

Il giudizio è sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale.

3. Ricorso in via principale



Si ha ricorso in via principale quando la questione di legittimità costituzionale viene sollevata direttamente innanzi alla Corte costituzionale.

Il ricorso può essere proposto dallo Stato contro leggi regionali o dalla Regione contro leggi statali o di altre Regioni.

L'art. 127 Cost. dispone che "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

4. Conflitto di attribuzione



Si ha conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni quando lo Stato (o una Regione) promuove un giudizio affinché la Corte costituzionale tuteli la sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita contro gli atti invasivi (non legislativi) posti in essere da una Regione (o dallo Stato).

5. Parametri costituzionali



Disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, ovvero di altre fonti da esse richiamate o che in esse trovano fondamento, che si suppongono violate.

6. La legge come atto linguistico e comunicativo



Il termine legge indica, tra gli altri significati, quello di un atto che promana dagli organi costituzionalmente preposti alla funzione legislativa a seguito di un dato procedimento, indipendentemente dal loro contenuto.

La legge è **allora un atto linguistico e comunicativo**. E' un messaggio linguistico scritto, un insieme di parole dirette ad un destinatario.

Il problema è cosa la legge comunica. Come tutti i messaggi anche quello legislativo ha la finalità di essere compreso dal ricevente e di creare una relazione tra quest'ultimo e l'emittente, ma il discorso del legislatore è efficacemente veicolato attraverso la legge solo quando i destinatari attribuiscono ai messaggi in essa compresi lo stesso significato "pensato" dal legislatore.

Il significato di un testo legislativo, ovvero dei singoli enunciati che lo compongono, è frutto di interpretazione; le disposizioni, cioè gli enunciati linguistici di un testo normativo sono l'oggetto dell'interpretazione; le norme il prodotto della stessa e rappresentano i significati – cioè i contenuti di senso - attribuiti agli enunciati.

7. Criteri interpretazione giuridica



L'atto di **interpretare una norma giuridica** (interpretazione giuridica) **si basa prevalentemente sui seguenti criteri** (o modi):

- > Interpretazione letterale: analizza il significato proprio e palese di ogni singola parola della norma giuridica nel contesto dell'insieme delle parole che compongono la norma
- Interpretazione logica: ricerca la volontà del legislatore prendendo in considerazione anche elementi esterni alla norma come, ad esempio, il contesto storico, lo scopo razionale (ratio) che ha portato all'emanazione della legge.
- Interpretazione sistematica: confronta la norma da interpretare con le altre che regolano la stessa materia o con i principi generali del diritto

L'interpretazione letterale e l'interpretazione logica si combinano in un unico criterio di interpretazione.

Volendo ricercare la volontà del legislatore tramite l'interpretazione logica, è pur sempre necessario analizzare anche il significato letterale delle parole che compongono una norma giuridica.

Si ricorre, infine, al criterio di interpretazione sistematica quando permangono i dubbi e le incertezze di interpretazione..

8. Principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)



Il principio di ragionevolezza è una conseguenza del principio di uguaglianza elaborato dalla Corte costituzionale. Esso impone che le disposizioni normative contenute in atti di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine del legislatore.

Si ha una violazione della ragionevolezza solo quando un trattamento discriminatorio è considerato in contraddizione con il pubblico interesse perseguito.

Per la verifica della ragionevolezza di una legge sono necessarie:

- l'indagine sui suoi presupposti di fatto
- la valutazione della congruenza tra mezzi e fini
- l'accertamento degli stessi fini

Nel caso si riscontri l'irragionevolezza in una legge, essa potrà essere abrogata, per illegittimità costituzionale, dalla Corte costituzionale.

9. Diritto di difesa (art. 24 Cost.)



Il diritto di difesa è un diritto inviolabile, in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Esso comprende un insieme di attività volte a sostenere le ragioni di una parte in un giudizio e a controbattere quelle avversarie.

Si tratta di un diritto costituzionalmente garantito in quanto è volto ad esercitare tutte le necessarie difese in condizioni di uguaglianza con le altre parti del giudizio.

"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."

I diritti affermati in questo articolo sono tre:

- l'inviolabilità del diritto alla difesa
- il diritto alla difesa gratuita
- il diritto al risarcimento

10. Uso arbitrario della discrezionalità amministrativa



La Costituzione non enuncia espressamente il principio di ragionevolezza, per tal ragione dagli anni Settanta in poi la Corte Costituzionale ha agganciato la ragionevolezza all'art. 3 Cost. quale sinonimo di uguaglianza sostanziale al fine di limitare le scelte arbitrarie del legislatore nella sua funzione di produzione normativa.

La discrezionalità politica del Legislatore è libera ed insindacabile purché essa sia ragionevole, ovvero, che la scelta legislativa sia basata su accurato bilanciamento di interessi in astratto, che non comporti discriminazioni intollerabili fra situazioni similari.

Nel diritto amministrativo il principio di ragionevolezza funge da barriera al potere legislativo e diventa un limite ed uno strumento di sindacabilità nell'esercizio del potere esecutivo.

Anche nella branca del **diritto pubblico** esso è un principio inespresso desumibile dall'art. **97 Cost.** quale precipitato giuridico del principio di **buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa**.

Inoltre, espressione di questo sono anche gli artt. 3 e 6 della l. 241/90 concernenti il dovere di motivazione del provvedimento e degli obblighi del responsabile del procedimento e, in particolare, dell'istruttoria dello stesso.

La discrezionalità amministrativa non può diventare uno strumento di legittimazione per scelte arbitrarie o irragionevoli.

Sentenza per esteso al link

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20230605154116.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:110



"Grazie per l'attenzione

Mi trovi anche su ..."

https://community.omniavis.it/
https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97Trlb-1bORtLA
https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica

Simona Anzani